



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.952/2024

Il Consiglio, nella seduta dell'11 giugno 2024, composto come da verbale in pari data; sentito il Relatore dott. Nicola Graziano;

visto l'art. 24, commi 2 bis e 2 ter, del d. lgs. n. 545/1992, come modificato dall'art. 1 lett. q) della legge 31 agosto 2022, n. 130 che, rivisitando le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ha istituito presso il Consiglio di Presidenza, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio Ispettivo con il primario compito di svolgere attività presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza;

considerato che con Delibera n. 233/2023 (come rettificata dalla delibera n. 440/2023) veniva approvato il Regolamento per la istituzione dell'Ufficio Ispettivo e che con successiva Delibera n. 441/2023 era indetto interpello per la selezione di 6 componenti dell'Ufficio ispettivo;

rilevato che a seguito dell'interpello venivano valutate le domande per la selezione all'Ufficio Ispettivo e nella seduta di Plenum del 26 settembre 2023 (verbale n. 17) la proposta di delibera di approvazione della graduatoria generale predisposta dalla Commissione consiliare studi e riforme con i punteggi attribuiti a ciascuno candidato non veniva approvata;

considerato che nella seduta del 26 marzo 2024 il Consiglio di Presidenza, preso atto del rigetto della delibera come predisposta dalla Commissione competente ed a seguito di ampia discussione rimetteva la pratica alla Commissione studi e riforme per la modifica del Regolamento sulla base di nuovi criteri che essenzialmente riguardano elementi caratterizzanti il nuovo volto dell'Ufficio ispettivo che vanno così sintetizzati: a) valorizzazione della natura giuridica dell'Ufficio Ispettivo che assume una particolare posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli altri uffici del Consiglio, essendo organo di sua diretta collaborazione privo di funzioni di amministrazione attiva, in quanto organo di derivazione; b) revisione dei criteri di valutazione della scelta degli aspiranti valorizzando l'anzianità e l'esperienza pregressa nella materia disciplinare e ordinamentale non solo nella Giustizia tributaria; c)

previsione della durata dell'incarico collegata alla durata del Consiglio di Presidenza che procede alla nomina vista la natura di organo di diretta collaborazione del Consiglio stesso; d) individuazione di criteri per la non partecipazione all'interpello da parte dei Consiglieri di Presidenza in servizio e di situazioni di incompatibilità e sistema di rimozione delle stesse, oltre che disciplina delle ipotesi di decadenza.

La scelta del Consiglio nasce dalla considerazione del fatto che con il termine "è istituito", contenuto nel comma 2 bis dell'art. 24 del D.Lgs. n. 545 del 1992 che va letto in relazione al comma II dell'art. 24 che tra le attribuzioni del Consiglio di presidenza individua espressamente quella della vigilanza sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, potendo disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante, il Legislatore non ha voluto dar vita ad una procedura concorsuale tanto è vero che il riferimento all'interpello (anche come da precedenti atti consiliari) esplicita il carattere non concorsuale della relativa procedura e conseguentemente connota la scelta di uno spiccato tasso di discrezionalità in ragione della natura fiduciaria dell'incarico. In particolare il Consiglio proprio in considerazione del carattere fiduciario dell'incarico intende recepire anche quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa che dalla nozione di interpello, in luogo di quella di concorso, adottata invece per altri incarichi non connotati dal detto carattere fiduciario, ha individuato la caratteristica di una procedura tipica degli incarichi conferiti *intuitu personae*, giustificata della natura dell'incarico, privo di proiezione esterna in quanto rileva per l'organizzazione interna del Consiglio di Presidenza rispetto alla quale come espressione dell'autonomia dell'organo va garantita una ampia facoltà di auto-organizzazione.

Resta fermo però, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio Sezione I Quater n. 579/2016 e TAR Lazio n. 7754/2022) che la natura fiduciaria dell'incarico non va intesa «*in termini lato sensu politici, ossia come una scelta che può prescindere da profili meritocratici, in quanto la nomina avviene sempre nel rispetto dei canoni di buona amministrazione, attraverso la individuazione di un soggetto professionalmente qualificato con riferimento al grado ed alle funzioni dell'ufficio da ricoprire e in forza di un procedimento da cui emergano i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici poste a base dell'atto, così da consentirne la puntuale verifica in sede giurisdizionale*». Il Consiglio sarà dunque onerato della dimostrazione, trasparente, del possesso da parte dei designati di un bagaglio di esperienze e di un profilo professionale che li rendono idonei ad assolvere al meglio compiti e responsabilità connesse all'incarico. Coerentemente, nel Regolamento che si va a modificare si individuano le fattispecie preclusive al conferimento dell'incarico ed i requisiti per la partecipazione alla procedura;

visto che quanto sopra detto comporta che la procedura di interpello per la designazione dei 6 componenti l'Ufficio ispettivo deve essere rifatta sulla base delle

nuove regole come di seguito indicate nel Regolamento riscritto nelle parti sopra sintetizzate;

ritenuto di proporre come di seguito alcune modifiche al Regolamento per l'Istituzione dell'Ufficio Ispettivo e al conseguente interpello e modello di domanda per la partecipazione all'interpello per la designazione come componente dell'Ufficio Ispettivo

VECCHIA NORMA	NUOVA NORMA	Relazione su modifiche proposte
<p style="text-align: center;">ART. 1</p> <p>1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 2 bis e 2 ter, del d. lgs. n. 545/1992, come modificato dall'art. 1 lett. q) della legge 31 agosto 2022, n. 130, è istituito presso il Consiglio di Presidenza, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio Ispettivo al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, con il primario compito di "svolgere attività presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza."</p> <p>2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) Consiglio di Presidenza: il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;</p> <p>b) Comitato di Presidenza: il Comitato di Presidenza istituito dal</p>	<p style="text-align: center;">ART. 1</p> <p>Non modificato</p>	

<p>regolamento interno del Consiglio di Presidenza;</p> <p>c) Ufficio ispettivo: l'Ufficio Ispettivo previsto dal precedente comma 1;</p> <p>d) Ministero: Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>e) Dipartimento: il Dipartimento delle finanze presso il Ministero.</p> <p>3. L'Ufficio Ispettivo è composto di sei magistrati o giudici tributari esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Corti di Giustizia Tributaria.</p> <p>4. L'Ufficio Ispettivo opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli altri uffici del Consiglio di Presidenza.</p> <p>5. La competenza all'adozione di provvedimenti conseguenti agli esiti delle attività di ispezioni, inchieste, indagini conoscitive o segnalazioni dell'Ispettorato spetta al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, su proposta della Commissione per i provvedimenti disciplinari e per le incompatibilità.</p> <p>6. L'Ufficio Ispettivo svolge funzioni di controllo dell'operato di soggetti appartenenti alla</p>		
--	--	--

<p>giustizia tributaria, nei limiti posti dalla legge a salvaguardia dell'esercizio della funzione giurisdizionale, mediante attività di accertamento imparziale ed obiettivo di situazioni e comportamenti oggetto di segnalazione o rilevati in via autonoma, nonché della regolarità delle condotte tenute nell'adempimento dei doveri d'ufficio.</p> <p>7. L'ufficio ispettivo può svolgere attività congiunte presso le Corti di Giustizia Tributaria, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza, sulla base di appositi protocolli stipulati tra il Consiglio di Presidenza e il Dipartimento delle Finanze.</p>		
<p>ART. 2</p> <p>1. Le principali attività dell'Ufficio Ispettivo sono l'ispezione ordinaria e l'ispezione straordinaria. Su disposizione del Consiglio di Presidenza, esso svolge inchieste amministrative.</p> <p>2. L'ispezione ordinaria ha luogo con cadenza tendenzialmente triennale secondo una programmazione annuale approvata dal Consiglio di Presidenza. Essa è affidata all'Ufficio Ispettivo,</p>	<p>ART. 2</p> <p>1. Le principali attività dell'Ufficio Ispettivo sono l'ispezione ordinaria e l'ispezione straordinaria. Su disposizione del Consiglio di Presidenza, esso svolge inchieste amministrative</p> <p>2. L'ispezione ordinaria ha luogo con cadenza tendenzialmente triennale secondo una programmazione annuale approvata dal Consiglio di Presidenza. Essa è affidata all'Ufficio Ispettivo,</p>	

<p>coadiuvato da funzionari- ispettori del Consiglio, allo scopo di riferire sull'entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati e dai giudici tributari ed accertare la regolare tenuta delle udienze e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio giustizia.</p> <p>3. L'ispezione straordinaria ha luogo, su richiesta del Consiglio di Presidenza anche su proposta del Direttore dell'Ufficio Ispettivo, quando siano state riscontrate dagli ispettori, o siano state comunque segnalate, deficienze o irregolarità che richiedono approfondimento ulteriore. Nei casi di urgenza, anche su sollecitazione della Commissione Disciplina o di almeno 5 Consiglieri, il Consiglio di Presidenza può disporre inchiesta amministrativa per l'accertamento di fatti di rilevanza disciplinare; in tal caso, il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato tributario o giudice tributario può, anche senza l'osservanza di particolari formalità, chiedere informazioni al capo dell'ufficio e</p>	<p>coadiuvato da funzionari- ispettori del Consiglio, allo scopo di riferire sull'entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati e dai giudici tributari ed accertare la regolare tenuta delle udienze e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio giustizia.</p> <p>3. L'ispezione straordinaria ha luogo, su richiesta del Consiglio di Presidenza anche su proposta del Direttore dell'Ufficio Ispettivo, quando siano state riscontrate dagli ispettori, o siano state comunque segnalate, deficienze o irregolarità che richiedono approfondimento ulteriore. Nei casi di urgenza, anche su sollecitazione della Commissione Disciplina o di almeno 5 Consiglieri, il Consiglio di Presidenza può disporre inchiesta amministrativa per l'accertamento di fatti di rilevanza disciplinare; in tal caso, il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato tributario o giudice tributario può, anche senza l'osservanza di particolari formalità, chiedere informazioni al capo dell'ufficio e</p>	
--	--	--

<p>chiarimenti al giudice o magistrato interessato, e poi riferire in merito al Consiglio.</p> <p>4. I presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria possono avvalersi del servizio ispettivo per lo svolgimento di specifici accertamenti a supporto delle attività di vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità, al fine di segnalare le risultanze al Dipartimento delle finanze per i provvedimenti di competenza.</p> <p>5. Al termine di ogni attività svolta, l'ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti.</p> <p>6. Il Direttore dell'Ufficio Ispettivo trasmette al Consiglio di Presidenza la propria relazione formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare.</p> <p>7. La relazione è conservata dall'Ufficio per almeno dieci anni.</p> <p>8. Le attività dell'Ufficio ispettivo si svolgono nel rispetto dei principi generali che disciplinano l'azione amministrativa. È</p>	<p>chiarimenti al giudice o magistrato interessato al quale va comunque garantito il pieno diritto di difesa con la possibilità di essere anche assistito, e poi riferire in merito al Consiglio.</p> <p>4. Al termine di ogni attività svolta, l'ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti.</p> <p>5. Il Direttore dell'Ufficio Ispettivo trasmette al Consiglio di Presidenza la propria relazione formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare.</p> <p>6. La relazione è conservata dall'Ufficio per almeno dieci anni.</p> <p>7. Le attività dell'Ufficio ispettivo si svolgono nel rispetto dei principi generali che disciplinano l'azione amministrativa. È</p>	
--	--	--

<p>garantita la massima riservatezza in relazione al patrimonio di dati e notizie di cui l'Ufficio Ispettivo viene a conoscenza.</p> <p>9. Nello svolgimento delle sue attività, l'Ufficio Ispettivo è coadiuvato dai funzionari del Consiglio di Presidenza.</p>	<p>garantita la massima riservatezza in relazione al patrimonio di dati e notizie di cui l'Ufficio Ispettivo viene a conoscenza.</p> <p>8. Nello svolgimento delle sue attività, l'Ufficio Ispettivo è coadiuvato dai funzionari del Consiglio di Presidenza.</p> <p>9. Alle riunioni e alle attività dell'Ufficio ispettivo, incluse le ispezioni ordinarie e straordinarie, ha diritto di partecipare il Presidente della Commissione per i provvedimenti disciplinari e per le incompatibilità o suo delegato.</p> <p>10. Il Direttore dell'Ufficio riferisce alla Commissione per i provvedimenti disciplinari e per le incompatibilità le irregolarità riscontrate durante le attività di controllo, con cadenza almeno trimestrale. In ogni caso può essere convocato dalla Commissione o dal Consiglio per fornire chiarimenti, giustificazioni, relazioni o altri elementi sulle attività sopra dette.</p>	
<p>ART. 3</p> <p>1. La nomina dei componenti dell'Ufficio Ispettivo è effettuata, ai</p>	<p>ART. 3</p> <p>1. La nomina dei componenti dell'Ufficio Ispettivo è effettuata, ai</p>	<p><i>L'art. 3 come da tabella subisce una serie di rilevanti modifiche.</i></p>

<p>sensi dell'art. 4, sulla base dei curricula dei candidati e di elementi comprovanti l'esperienza professionale.</p> <p>2. Costituiscono requisito per la nomina a componente dell'Ufficio Ispettivo:</p> <p>a) lo status di magistrato tributario o giudice tributario;</p> <p>b) una anzianità anagrafica compatibile con la permanenza in servizio nell'anno successivo alla nomina;</p> <p>c) l'assenza di sanzioni disciplinari i cui effetti non siano stati sospesi o che siano state annullate, o di misure cautelari applicate a seguito di</p>	<p>sensi dell'art. 4, sulla base dei curricula dei candidati e di elementi comprovanti l'esperienza professionale. A tal fine l'aspirante alla nomina alleggerà alla domanda una sintetica autorelazione di cinque cartelle ed il proprio sintetico curriculum di cinque cartelle e rappresenterà tutto quanto ritenuto utile sia in relazione ai criteri di valutazione di seguito al comma III sia in relazione ad ogni altra esperienza ritenuta rilevante.</p> <p>2. Costituiscono requisito per la nomina a componente dell'Ufficio Ispettivo:</p> <p>a) lo status di magistrato tributario o giudice tributario;</p> <p>b) una anzianità anagrafica, al momento della nomina, compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza dell'incarico la cui durata è collegata alla scadenza legale del Consiglio di Presidenza che provvede alla nomina;</p> <p>c) l'assenza di sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria o di misure cautelari negli ultimi dieci anni; il non aver riportato condanne penali definitive e il non essere a conoscenza di</p>	<p><i>Esse vanno nel senso della previsione di criteri di valutazione che possono essere presi in considerazione dal Consiglio al momento della scelta.</i></p> <p><i>La lett. b) del comma II cambia perché si è ritenuto di prevedere che bisogna garantire almeno il periodo minimo connesso alla durata dell'incarico che, come si vedrà, in seguito è agganciata alla scadenza del Consiglio che effettua la nomina visto il carattere di organo di diretta collaborazione dell'Ufficio Ispettivo perché organo di derivazione del Consiglio. Il comma III prevede che costituiscono criteri di valutazione (e non più titoli preferenziali ma la sostanza non cambia) quelli indicati nella lett. a) b) e c) ed eliminandosi la vecchia lett. e) perché generica e il comma IV come di conseguenza. Il comma I dell'art. 3 è modificato con la previsione di una sintetica autorelazione ed un curriculum che l'aspirante alla nomina è tenuto ad allegare in sede di risposta all'interpello per la selezione come componente dell'Ufficio Ispettivo.</i></p>
---	--	--

<p>procedimento iniziato dopo la nomina.</p> <p>3. Costituiscono titoli preferenziali:</p> <p>a) l'esperienza specifica nell'attività disciplinare e/o ordinamentale della Giustizia Tributaria;</p> <p>b) il possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 7 anni effettivi, anche non continuativi. Costituisce esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali anche quello svolto per mandato consiliare per ius receptum.</p> <p>c) l'esperienza specifica, nell'attività disciplinare e/o ordinamentale, maturata all'interno degli organi di autogoverno di giurisdizioni diverse da</p>	<p>procedimenti penali pendenti a proprio carico.</p> <p>3. Costituiscono criteri di valutazione:</p> <p>a) la comprovata esperienza alla luce dell'anzianità nel ruolo di magistrato o giudice tributario; in particolare si terrà conto anche dei ruoli direttivi e semidirettivi, svolti nella magistratura tributaria, anche considerando il tempo dell'esercizio delle stesse e delle dimensioni degli uffici in cui detto esercizio è avvenuto;</p> <p>b) l'esperienza specifica nell'attività disciplinare e/o ordinamentale della Giustizia Tributaria, all'interno degli organi di autogoverno di giurisdizioni diverse anche da quella tributaria, della Corte di Cassazione, della Pubblica Amministrazione e degli Ordini e dei collegi professionali;</p> <p>c) l'aver effettuato pubblicazioni e svolto docenze in materia disciplinare e/o ordinamentale.</p> <p>d) il non aver riportato nei rispettivi ordinamenti di</p>	
--	--	--

<p>quella tributaria, della Corte di Cassazione, della Pubblica Amministrazione e degli Ordini e dei collegi professionali; d) l'aver effettuato pubblicazioni e svolto docenze in materia disciplinare e/o ordinamentale; e) eventuali ulteriori titoli che attestino l'attinenza al profilo richiesto, determinati e resi pubblici dal Consiglio di Presidenza prima dell'interpello di cui all'art. 4.</p> <p>4. A parità di titoli preferenziali prevale l'anzianità di servizio.</p>	<p>appartenenza sanzioni disciplinari negli ultimi dieci anni. I magistrati tributari dichiareranno eventuali sanzioni disciplinari subite nell'ordinamento di provenienza; e) non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.</p>	
<p>ART. 4 1. Il Consiglio di Presidenza pubblica sul proprio Portale istituzionale modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l'Ufficio Ispettivo.</p> <p>2. I componenti dell'Ufficio Ispettivo sono nominati dal Consiglio di Presidenza, tra i magistrati tributari e i giudici</p>	<p>ART. 4 1. Il Consiglio di Presidenza pubblica sul proprio Portale istituzionale modalità e termini per la presentazione dell'interpello contenente le manifestazioni di interesse per la designazione come componente dell'Ufficio Ispettivo. 2. I componenti dell'Ufficio Ispettivo sono nominati dal Consiglio di Presidenza, tra i magistrati tributari e i giudici</p>	<p><i>L'art. 4 viene modificato in modo significativo. Si prevede la impossibilità di partecipare all'interpello per i Consiglieri componenti il Consiglio che elegge i componenti dell'Ufficio ispettivo. Mentre si introduce la regola della incompatibilità del contemporaneo svolgimento delle funzioni ispettive con altri incarichi conferiti dal Consiglio o nel caso di aspettativa, fuori ruolo o sospensione.</i></p>

<p>tributari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 3. Possono partecipare alla selezione i consiglieri del Consiglio di Presidenza non di nomina parlamentare. Nel caso in cui essi siano nominati componenti dell'Ufficio Ispettivo, all'atto della presa di possesso delle funzioni di componente dell'Ufficio Ispettivo, essi decadono dalla carica di consiglieri del Consiglio di Presidenza.</p>	<p>tributari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 3. Non possono partecipare alla selezione i consiglieri del Consiglio di Presidenza in carica. E' incompatibile il ruolo di componente dell'Ufficio Ispettivo con il ruolo di componente dell'Ufficio del Massimario, essere componente della Commissione di esami per magistrato tributario e di ogni altro incarico di collaborazione e supporto attribuito dal Consiglio nonché con la collocazione in aspettativa o in fuori ruolo o con la sospensione dalle funzioni di giudice e magistrato tributario, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale o per motivi di salute tali da non impedire l'effettivo svolgimento delle funzioni. Nel caso di incompatibilità è fatto obbligo di effettuare la scelta nel termine di 15 giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Nel caso in cui entro il termine di cui al precedente periodo non sia effettuata alcuna scelta, il componente decade dall'incarico conferito per ultimo in ordine temporale.</p>	<p><i>Si incide anche sulla durata dell'incarico di Direttore che, a differenza dal passato, non è a rotazione ma è collegato alla durata del Consiglio che ha nominato l'Ufficio ispettivo. Ciò appare significativo sia sotto il profilo della necessaria durata dell'incarico del Direttore per dare una direzione organizzativa unitaria all'Ufficio sia con riferimento alla natura dell'Ufficio che è organo di diretta collaborazione del Consiglio.</i></p> <p><i>Il comma VII contiene una precisazione per armonia con le disposizioni di legge.</i></p>
--	--	--

<p>4. In caso di perdita dello status di magistrato tributario o di giudice tributario, i componenti dell'Ufficio Ispettivo decadono immediatamente dalla carica.</p> <p>5. Il Direttore dell'Ufficio Ispettivo è nominato a rotazione dal Consiglio di Presidenza tra i sei componenti e svolgerà le funzioni direttive per due anni al termine dei quali subentra un altro componente.</p> <p>6. Il Direttore dell'Ufficio Ispettivo e i componenti durano in carica sei anni, non rinnovabili. Essi possono essere revocati e sostituiti dal Consiglio di Presidenza solo in caso di impedimento</p>	<p>4. In caso di perdita dello status di magistrato tributario o di giudice tributario ovvero nel caso di perdita dei requisiti di cui alle lett. b) e c) del comma II dell'art. 3 e l'insorgenza delle ragioni di incompatibilità di cui al comma III, i componenti dell'Ufficio Ispettivo decadono immediatamente dalla carica ed in tal caso il Consiglio provvede nel termine di trenta giorni alla nomina di un sostituto sulla base delle domande già presentate.</p> <p>5. Il Direttore dell'Ufficio Ispettivo è nominato dal Consiglio di Presidenza tra i sei componenti.</p> <p>6. Il Direttore dell'Ufficio Ispettivo e i componenti durano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha nominati e comunque fino alla nomina del nuovo Ufficio ispettivo e non sono rinnovabili. Essi possono essere revocati e sostituiti dal Consiglio di Presidenza solo in caso di impedimento sopravvenuto o di gravi mancanze.</p>	
---	---	--

<p>sopravvenuto o di gravi mancanze.</p> <p>7. Al Direttore dell'Ufficio Ispettivo e ai componenti è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del d.lgs. n.545/1992, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.</p> <p>8. I componenti dell'Ufficio Ispettivo sono esonerati dalle funzioni giurisdizionali presso le Corti di Giustizia Tributaria.</p>	<p>7. Al Direttore dell'Ufficio Ispettivo e ai componenti, se giudici tributari, è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del d.lgs. n.545/1992, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.</p> <p>8. I componenti dell'Ufficio Ispettivo sono esonerati dalle funzioni giurisdizionali presso le Corti di Giustizia Tributaria.</p>	
<p>Art. 5</p> <p>1. Il Direttore coordina le attività dell'Ufficio Ispettivo, assicurando il rispetto dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.</p>	<p>Art. 5</p> <p>1. Il Direttore coordina le attività dell'Ufficio Ispettivo, assicurando il rispetto dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e si relaziona con il Presidente della Commissione per i provvedimenti disciplinari e per le incompatibilità o suo delegato.</p> <p>2. Per garantire l'efficacia di ciascun accertamento</p>	<p><i>L'art. 5 resta sostanzialmente identica con eliminazione dell'inciso "con possibilità di stipula di contratti di collaborazione per specifiche figure" non essendo chiara la indicazione e soprattutto non essendoci copertura economica sul punto.</i></p>

<p>2. Per garantire l'efficacia di ciascun accertamento ispettivo, nonché l'omogeneità e la qualità dell'attività da svolgere, il Direttore organizza apposite riunioni preparatorie, alle quali partecipano tutti i componenti del gruppo ispettivo, in incluso il personale amministrativo di supporto.</p>	<p>ispettivo, nonché l'omogeneità e la qualità dell'attività da svolgere, il Direttore organizza apposite riunioni preparatorie, alle quali partecipano tutti i componenti del gruppo ispettivo, in incluso il personale amministrativo di supporto. Alle riunioni ha diritto di partecipare il Presidente della Commissione per i provvedimenti disciplinari e per le incompatibilità o suo delegato.</p>	
<p>3. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio Ispettivo si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Presidenza nei limiti delle somme destinate a bilancio, nonché di un contingente di personale amministrativo in servizio presso il medesimo Consiglio di Presidenza, con possibilità di stipula di contratti di collaborazione per specifiche figure. A tal fine il Segretario Generale del Consiglio di Presidenza individua, previo concerto con il Comitato, il personale da assegnare al servizio sulla</p>	<p>3. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio Ispettivo si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Presidenza nei limiti delle somme destinate a bilancio, nonché di un contingente di personale amministrativo in servizio presso il medesimo Consiglio di Presidenza.</p> <p>A tal fine il Segretario Generale del Consiglio di Presidenza individua, previo concerto con il Comitato, il personale da assegnare al servizio sulla base delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite dagli interessati, ed</p>	

<p>base delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite dagli interessati, ed attribuisce gli stanziamenti per le missioni. 4. Il coordinamento del personale è affidato, con provvedimento del Segretario Generale, ad un dirigente di seconda fascia.</p>	<p>attribuisce gli stanziamenti per le missioni. 4. Il coordinamento del personale è affidato, con provvedimento del Segretario Generale, ad un dirigente di seconda fascia.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>1. Nel regolamento vigente per il procedimento disciplinare (Delibera n. 2980/2015), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2015, integrato con la modifica dell'art. 15 approvata con Delibera n. 739/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021, le parole: "commissioni tributarie regionali e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado"; 2. Nell'art. 1 del citato regolamento è soppresso l'inciso "affidandone l'incarico ad uno o più dei suoi componenti".</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Non modificato</p>	

Per effetto di quanto sopra detto ne deriva il seguente schema interpello a modifica dell'interpello diramato con la delibera n. 441/2023.

Se ne riporta in tabella il vecchio testo (nel suo contenuto rilevante) e il testo che si vorrebbe modificare

VECCHIA versione interpello	NUOVA versione interpello	Relazione su modifiche proposte
<p>Considerato che è necessario procedere alla selezione dei Componenti dell'Ufficio Ispettivo al fine di consentirne l'insediamento e la conseguente operatività;</p> <p>Ritenuto di avviare dunque la procedura di selezione per titoli per l'individuazione di n. 6 (sei) Componenti chiamati a comporre l'Ufficio Ispettivo;</p> <p>Ricordato che la selezione deve avvenire sulla base dei requisiti di candidabilità indicati all'art. 3 comma 2 del Regolamento;</p> <p>Ritenuto che la selezione debba essere effettuata sulla base dei seguenti criteri valutativi, esplicitativi di quanto</p>	<p>Considerato che è necessario procedere alla designazione dei Componenti dell'Ufficio Ispettivo al fine di consentirne l'insediamento e la conseguente operatività;</p> <p>Ritenuto di avviare dunque la procedura di designazione di n. 6 (sei) Componenti chiamati a comporre l'Ufficio Ispettivo;</p> <p>Ricordato che la designazione deve avvenire sulla base dei requisiti di candidabilità indicati all'art. 3 comma 2 del Regolamento e che per la scelta si applicano gli stessi criteri di valutazione di seguito indicati;</p> <p>Ritenuto che la designazione debba essere effettuata sulla base dei seguenti criteri valutativi, esplicitativi di quanto</p>	<p><i>Dal confronto delle due tabelle emerge con tutta evidenza che il precipitato del Regolamento determina una serie di conseguenze in sede di espletamento della procedura di selezione. In primo luogo prevedendosi per essa l'applicazione dei criteri di valutazione previsti. In secondo luogo evitando duplicazioni prima previste con riferimento ai componenti del Consiglio di Presidenza (ovviamente ci si riferisce solo a coloro i quali hanno già svolto la funzione di Consigliere di Presidenza visto il divieto inserito per i Consiglieri oggi in servizio)</i></p>

<p>previsto all'art. 3 comma 3 del Regolamento:</p> <p>a) esperienza specifica nella attività disciplinare della Giustizia Tributaria, per tale intendendosi la partecipazione alla composizione della apposita commissione VI consiliare: punti 1;</p> <p>b) anzianità di servizio nella qualifica di giudice tributario, indipendentemente dalle funzioni svolte: punti 0,25 per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6, nel limite del punteggio massimo pari a 3,5;</p> <p>e) avere svolto attività di consigliere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria: punti 1;</p> <p>d) avere partecipato ad organi di autogoverno di altre giurisdizioni, o alla attività disciplinare della procura generale presso la Corte di Cassazione, o ad organi disciplinari di altre giurisdizioni o della Pubblica Amministrazione, o ad organismi disciplinari degli Ordini Professionali (valutazione di una sola</p>	<p>previsto all'art. 3 comma 3 del Regolamento:</p> <p>a) la comprovata esperienza alla luce dell'anzianità nel ruolo di magistrato o giudice tributario; in particolare si terrà conto anche dei ruoli direttivi e semidirettivi, svolti nella magistratura tributaria ed in altre magistrature, anche considerando il tempo dell'esercizio delle stesse e delle dimensioni degli uffici in cui detto esercizio è avvenuto;</p> <p>b) l'esperienza specifica nell'attività disciplinare e/o ordinamentale della Giustizia Tributaria, all'interno degli organi di autogoverno di giurisdizioni diverse anche da quella tributaria, della Corte di Cassazione, della Pubblica Amministrazione e degli Ordini e dei collegi professionali;</p> <p>c) l'aver effettuato pubblicazioni e svolto docenze in materia disciplinare e/o ordinamentale.</p> <p>d) il non aver riportato nei rispettivi ordinamenti di appartenenza sanzioni disciplinari negli ultimi dieci anni. I magistrati tributari dichiareranno</p>	
--	--	--

<p>in cui ciascun candidato, inserirà il proprio curriculum e rappresenterà tutto quanto ritenuto utile in relazione sia a quanto oggetto degli specifici criteri di valutazione sopra indicati e sia in relazione ad ogni altra esperienza ritenuta rilevante, nonché il documento di identità in corso di validità, ed ogni altro documento che il candidato consideri utile ai fini della valutazione;</p>	<p>Ritenuto che gli interessati devono essere invitati a trasmettere la propria candidatura utilizzando l'allegato modello, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; Valutato che alla domanda, sottoscritta dall'interessato con firma digitale, dovranno essere allegati una sintetica autorelazione di cinque cartelle, in cui ciascun candidato, inserirà il proprio sintetico curriculum di cinque cartelle e rappresenterà tutto quanto ritenuto utile in relazione sia a quanto oggetto degli specifici criteri di valutazione sopra indicati e sia in relazione ad ogni altra esperienza ritenuta rilevante, nonché il documento di identità in corso di validità, ed ogni altro documento che il candidato consideri utile ai fini della valutazione;</p>	

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, di provvedere alla modifica parziale del “Regolamento per l’istituzione dell’Ufficio Ispettivo”, ed il conseguente interpello per la selezione di 6 componenti dell’Ufficio Ispettivo nonché del modello di domanda per la partecipazione all’interpello per la designazione come componente dell’Ufficio Ispettivo.

La presente delibera contenente l'approvazione delle modifiche al Regolamento sopra indicato e relativo atto di interpello e del modello di domanda per la partecipazione all'interpello per la designazione come componente dell'Ufficio Ispettivo che alla stessa sono allegati va comunicata:

- ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Corti;
- alla Direzione della Giustizia Tributaria.

La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio.

La Presidente

Firmatario1